

Modello
STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione avente la seguente denominazione: "AIDO Comunale Massa Marittima "Andrea Piffari" ODV, da ora in avanti denominata "associazione con sede legale nel Comune di Massa Marittima e con durata illimitata".

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività: interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente di prestazioni dei volontari associati¹⁰.

Reperimento donatori di organi e tessuti

Promozione alla donazione di organi e tessuti

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi¹¹, Giornata Nazionale AIDO¹², attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito da Legge.¹⁴

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione¹⁵ una domanda scritta¹⁶ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹⁸ motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,¹⁹ chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea²⁰, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione sostanzialmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di²¹:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di²²:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento annualmente stabilito dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

⁹ Vedi nota 2.

¹⁰ Vedi nota 3.

¹¹ Vedi nota 4.

¹² Vedi nota 7.

¹³ Vedi nota 9.

¹⁴ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts).

¹⁵ La previsione statutaria di questi enti è facoltativa, in ogni caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle C (co. 2, art. 32 Cts).

¹⁶ Vedi nota 10.

¹⁷ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁸ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁹ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁰ Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa.

²¹ Questo elenco di diritti si può modificare e/o integrare.

²² Questo elenco di obblighi si può modificare e/o integrare.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto²¹, negli even-
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o m-
di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione
dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione
di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le pro-
controdeduzioni²⁴.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo
amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 m-
prima²⁵.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto
patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi²⁶ non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimb-
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fine dello svolgimento di
funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro de
associati.²⁷

Ciascun associato ha un voto.²⁸

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scrit-
anche in calce all'avviso di convocazione²⁹. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo
3 associati.³⁰

²¹ "L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

²⁴ "L'associato può tuttavia ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui si è stata adottata la deliberazione" (co. 3, art.
24 Codice civile); norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

²⁵ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).
²⁶ Ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice di
(co. 2, art. 24 Cds).

²⁷ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁸ "Agli associati che sono in sede di Terzo settore, l'atto costitutivo o lo Statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque
proporzionale al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cds).

²⁹ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁰ Nelle associazioni con un numero di associati < 500, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle c
un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cds).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.³¹

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e
l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data
di prima e seconda³² convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data
fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³³.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati³⁴.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili³⁵:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati³⁶;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.³⁷

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/4 degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.³⁸

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno 1/4 degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione³⁹)

³¹ "L'atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del
voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cds).

³² non nella stessa o anno.

³³ o del rendiconto finanziario per ciascuna può essere istituito da un'associazione che, a norma del co. 2, art. 17 Cds, realizza nell'esercizio
attività "non", senza, peraltro, di entrate comunque determinate inferiori a 210.000,00 euro".

³⁴ In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (co. 3,
art. 20 Codice civile).

³⁵ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'atto costitutivo o lo Statuto può prevedere altre competenze, finché non fissano l'ambito, il
modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività
dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'organo di amministrazione; approvare eventuali al-
regolamenti interni.

³⁶ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea.

³⁷ L'atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competen-
dell'assemblea anche in materia di controllo stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità ed egual-
di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cds).

³⁸ Se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁹ Vedi nota 10

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge, Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per infiniti mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁴³

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, del D.Lgs. n. 117 del 2017, anche la rappresentanza dell'associazione e precisare se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.⁴⁴

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea⁴⁵ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

⁴³ L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di natura professionale ed indipendente, anche con riferimento ai requisiti di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017, purché non siano incompatibili con la rappresentanza o con la gestione del terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo Statuto ad uno o più organi di amministrazione, ad uno o più organi di amministrazione o ad uno o più organi di amministrazione. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo diversa disposizione, riservata all'Assemblea (co. 3-5, art. 26 Cts).

⁴⁴ Codice del terzo settore, art. 25, comma 2, riservata all'Assemblea (co. 3-5, art. 26 Cts).

⁴⁵ Il conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile (art. 27 Cts).

In attesa di una scelta possibile di "forma di governo", l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino uno interno al Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.⁴⁶

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico⁴⁷ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁴⁸

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale viene pubblicato degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁴⁹, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre in qualunque denominazione - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁴⁷

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, le riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed organi di controllo, componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴⁸

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio⁴⁹ annuale e con decorrenza⁵⁰ dal primo gennaio di ogni anno.

⁴⁷ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile (art. 10 Cts).

⁴⁸ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corrispondenza ad amministratori, lavoratori e a chiunque investa anche socialmente di compendi individuali non propriamente attribuita svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelle previste in atto che operano medesima o analoghi settori e condizioni;

b) la corrispondenza a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compendi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo compensi eccezionali e in presenza di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per compendii che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a conduttori più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, a loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché a società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corrispondenza a soggetti diversi da quelli di cui al punto b) di cui al punto c) di cui al punto d) di cui al punto e) di cui al punto f) di cui al punto g) di cui al punto h) di cui al punto i) di cui al punto j) di cui al punto k) di cui al punto l) di cui al punto m) di cui al punto n) di cui al punto o) di cui al punto p) di cui al punto q) di cui al punto r) di cui al punto s) di cui al punto t) di cui al punto u) di cui al punto v) di cui al punto w) di cui al punto x) di cui al punto y) di cui al punto z) di cui al punto aa) di cui al punto ab) di cui al punto ac) di cui al punto ad) di cui al punto ae) di cui al punto af) di cui al punto ag) di cui al punto ah) di cui al punto ai) di cui al punto aj) di cui al punto ak) di cui al punto al) di cui al punto am) di cui al punto an) di cui al punto ao) di cui al punto ap) di cui al punto aq) di cui al punto ar) di cui al punto as) di cui al punto at) di cui al punto au) di cui al punto av) di cui al punto aw) di cui al punto ax) di cui al punto ay) di cui al punto az) di cui al punto ba) di cui al punto bb) di cui al punto bc) di cui al punto bd) di cui al punto be) di cui al punto bf) di cui al punto bg) di cui al punto bh) di cui al punto bi) di cui al punto bj) di cui al punto bk) di cui al punto bl) di cui al punto bm) di cui al punto bn) di cui al punto bo) di cui al punto bp) di cui al punto bq) di cui al punto br) di cui al punto bs) di cui al punto bt) di cui al punto bu) di cui al punto bv) di cui al punto bw) di cui al punto bx) di cui al punto by) di cui al punto bz) di cui al punto ca) di cui al punto cb) di cui al punto cc) di cui al punto cd) di cui al punto ce) di cui al punto cf) di cui al punto cg) di cui al punto ch) di cui al punto ci) di cui al punto cj) di cui al punto ck) di cui al punto cl) di cui al punto cm) di cui al punto cn) di cui al punto co) di cui al punto cp) di cui al punto cq) di cui al punto cr) di cui al punto cs) di cui al punto ct) di cui al punto cu) di cui al punto cv) di cui al punto cw) di cui al punto cx) di cui al punto cy) di cui al punto cz) di cui al punto da) di cui al punto db) di cui al punto dc) di cui al punto dd) di cui al punto de) di cui al punto df) di cui al punto dg) di cui al punto dh) di cui al punto di) di cui al punto dj) di cui al punto dk) di cui al punto dl) di cui al punto dm) di cui al punto dn) di cui al punto do) di cui al punto dp) di cui al punto dq) di cui al punto dr) di cui al punto ds) di cui al punto dt) di cui al punto du) di cui al punto dv) di cui al punto dw) di cui al punto dx) di cui al punto dy) di cui al punto dz) di cui al punto ea) di cui al punto eb) di cui al punto ec) di cui al punto ed) di cui al punto ee) di cui al punto ef) di cui al punto eg) di cui al punto eh) di cui al punto ei) di cui al punto ej) di cui al punto ek) di cui al punto el) di cui al punto em) di cui al punto en) di cui al punto eo) di cui al punto ep) di cui al punto eq) di cui al punto er) di cui al punto es) di cui al punto et) di cui al punto eu) di cui al punto ev) di cui al punto ew) di cui al punto ex) di cui al punto ey) di cui al punto ez) di cui al punto fa) di cui al punto fb) di cui al punto fc) di cui al punto fd) di cui al punto fe) di cui al punto ff) di cui al punto fg) di cui al punto fh) di cui al punto fi) di cui al punto fj) di cui al punto fk) di cui al punto fl) di cui al punto fm) di cui al punto fn) di cui al punto fo) di cui al punto fp) di cui al punto fq) di cui al punto fr) di cui al punto fs) di cui al punto ft) di cui al punto fu) di cui al punto fv) di cui al punto fw) di cui al punto fx) di cui al punto fy) di cui al punto fz) di cui al punto ga) di cui al punto gb) di cui al punto gc) di cui al punto gd) di cui al punto ge) di cui al punto gf) di cui al punto gh) di cui al punto gi) di cui al punto gj) di cui al punto gk) di cui al punto gl) di cui al punto gm) di cui al punto gn) di cui al punto go) di cui al punto gp) di cui al punto gq) di cui al punto gr) di cui al punto gs) di cui al punto gt) di cui al punto gu) di cui al punto gv) di cui al punto gw) di cui al punto gx) di cui al punto gy) di cui al punto gz) di cui al punto ha) di cui al punto hb) di cui al punto hc) di cui al punto hd) di cui al punto he) di cui al punto hf) di cui al punto hg) di cui al punto hi) di cui al punto hj) di cui al punto hk) di cui al punto hl) di cui al punto hm) di cui al punto hn) di cui al punto ho) di cui al punto hp) di cui al punto hq) di cui al punto hr) di cui al punto hs) di cui al punto ht) di cui al punto hu) di cui al punto hv) di cui al punto hw) di cui al punto hx) di cui al punto hy) di cui al punto hz) di cui al punto ia) di cui al punto ib) di cui al punto ic) di cui al punto id) di cui al punto ie) di cui al punto if) di cui al punto ig) di cui al punto ih) di cui al punto ii) di cui al punto ij) di cui al punto ik) di cui al punto il) di cui al punto im) di cui al punto in) di cui al punto io) di cui al punto ip) di cui al punto iq) di cui al punto ir) di cui al punto is) di cui al punto it) di cui al punto iu) di cui al punto iv) di cui al punto iw) di cui al punto ix) di cui al punto iy) di cui al punto iz) di cui al punto ja) di cui al punto jb) di cui al punto jc) di cui al punto jd) di cui al punto je) di cui al punto jf) di cui al punto jg) di cui al punto jh) di cui al punto ji) di cui al punto jj) di cui al punto jk) di cui al punto jl) di cui al punto jm) di cui al punto jn) di cui al punto jo) di cui al punto jp) di cui al punto jq) di cui al punto jr) di cui al punto js) di cui al punto jt) di cui al punto ju) di cui al punto jv) di cui al punto jw) di cui al punto jx) di cui al punto jy) di cui al punto jz) di cui al punto ka) di cui al punto kb) di cui al punto kc) di cui al punto kd) di cui al punto ke) di cui al punto kf) di cui al punto kg) di cui al punto kh) di cui al punto ki) di cui al punto kj) di cui al punto kl) di cui al punto km) di cui al punto kn) di cui al punto ko) di cui al punto kp) di cui al punto kq) di cui al punto kr) di cui al punto ks) di cui al punto kt) di cui al punto ku) di cui al punto kv) di cui al punto kw) di cui al punto kx) di cui al punto ky) di cui al punto kz) di cui al punto la) di cui al punto lb) di cui al punto lc) di cui al punto ld) di cui al punto le) di cui al punto lf) di cui al punto lg) di cui al punto lh) di cui al punto li) di cui al punto lj) di cui al punto lk) di cui al punto ll) di cui al punto lm) di cui al punto ln) di cui al punto lo) di cui al punto lp) di cui al punto lq) di cui al punto lr) di cui al punto ls) di cui al punto lt) di cui al punto lu) di cui al punto lv) di cui al punto lw) di cui al punto lx) di cui al punto ly) di cui al punto lz) di cui al punto ma) di cui al punto mb) di cui al punto mc) di cui al punto md) di cui al punto me) di cui al punto mf) di cui al punto mg) di cui al punto mh) di cui al punto mi) di cui al punto mj) di cui al punto mk) di cui al punto ml) di cui al punto mn) di cui al punto mo) di cui al punto mp) di cui al punto mq) di cui al punto mr) di cui al punto ms) di cui al punto mt) di cui al punto mu) di cui al punto mv) di cui al punto mw) di cui al punto mx) di cui al punto my) di cui al punto mz) di cui al punto na) di cui al punto nb) di cui al punto nc) di cui al punto nd) di cui al punto ne) di cui al punto nf) di cui al punto ng) di cui al punto nh) di cui al punto ni) di cui al punto nj) di cui al punto nk) di cui al punto nl) di cui al punto nm) di cui al punto nn) di cui al punto no) di cui al punto np) di cui al punto nq) di cui al punto nr) di cui al punto ns) di cui al punto nt) di cui al punto nu) di cui al punto nv) di cui al punto nw) di cui al punto nx) di cui al punto ny) di cui al punto nz) di cui al point

⁴⁹ La decorrenza può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.⁵¹

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità richiesta

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁵²

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.⁵³

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.⁵⁴

⁵¹ L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'associazione, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

⁵² Se previsti altri organi associativi.

⁵³ Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del C. 28 dicembre 2009, n. 445 - purché non superino l'importo di 16,00 euro per mensilità e 150,00 euro per anno e l'Organo di amministrazione debba sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi (co. 4, art. 17 Cts).

⁵⁴ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coordina gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts).

⁵⁵ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività cooperative e microimprenditorie allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività di soccorso nel Corpo nazionale dei soccorsi (CNS) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino (CNSA) (co. 7, art. 17 Cts).

⁵⁶ Con apposito D.M. saranno individuati meccanismi associativi semplificati, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i controlli.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁵⁸ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁵⁹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁶⁰, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

⁵⁸ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

⁵⁹ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

⁶⁰ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI

Gruppo Comunale "Andrea Pifferi"

58024 MASSA MARITTIMA - GR

Verbale Assemblea e Relazione Morale del gruppo comunale "Andrea Pifferi" Massa Marittima

In data 10 Ottobre 2020 alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso l'ufficio AIDO di Massa Marittima, si è svolta l'Assemblea annuale degli iscritti AIDO di Massa Marittima. Scarsa purtroppo, come tutti gli anni la partecipazione degli iscritti. Il Presidente ha illustrato il bilancio consultivo del 2019 che è stato approvato dall'Assemblea all'unanimità, ed il bilancio preventivo dell'anno 2020. Il Presidente continua illustrando quella che è stata l'attività svolta dal Consiglio Direttivo in collaborazione con l'ASL9, sono stati svolti dei corsi di educazione Sanitaria a Massa Marittima. Il presidente legge le nuove modifiche apportate allo statuto, le modifiche sono state approvate ad unanimità. L'assemblea si conclude alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE

GRUPPO COMUNALE
"ANDREA PIFFERI"
P.I.S. 0566/903.236
SPEDALE S. ANDREA
MASSA MARITTIMA (GR)